

PIANO ANTINCENDI BOSCHIVI (delib. C.D. n.63 del 28/06/2001)

REVISIONE 2007

PERIODO DI VALIDITA' 2007-2011

Il presente documento è redatto ad integrazione ed aggiornamento del piano in oggetto (2001) e della sua prima revisione (2003).

Rispetto ai precedenti sono stati adottati dalle regioni ER (in fase di approvazione finale) e Toscana i relativi Piani operativi regionali, che consentono di avere un quadro di relazione più completo.

Nelle redazioni precedenti il Piano AIB del Parco ha affrontato l'analisi conoscitiva del fenomeno al suo livello territoriale, definendo il regolamento provvisorio per l'accensione dei fuochi all'aperto e la carta del rischio di incendio.

Il presente documento si appoggia ai dati generali già comunicati nelle precedenti redazioni e si configura solo come una integrazione di aggiornamento limitata agli aspetti di rilievo.

Il Piano AIB del Parco è previsto dalla Legge Quadro sugli Incendi Boschivi 353/2000, art.8 , che specifica come la natura dello stesso sia limitata alle iniziative di previsione e prevenzione di cui all'art. 4 della stessa legge, escludendo dal piano le attività di lotta attiva, che sono disciplinate dall'art.7 e quindi dalle programmazioni regionali. Il piano del Parco ha quindi come obiettivi di analisi gli elementi che riguardano:

Previsione

Determinazione dei periodi di rischio, degli indici di pericolosità, dell'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva.

Prevenzione

Scelta delle azioni mirate a ridurre il rischio di innesco di incendio ed a ridurre le conseguenze, monitoraggio, scelte selvicolturali.

Previsione

Determinazione dei periodo di rischio

Il comprensorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna è interamente collocato nella fascia montana dell'Appennino tosco romagnolo, che coincide con le stazioni più fresche e piovose delle due Regioni in cui si suddivide. Non vi sono quindi particolarità climatiche tali (piano 2001) da rendere necessaria una articolazione del periodo di pericolosità diversa da quella applicata in Regione Toscana ed in Regione Emilia Romagna, fatta salva la diversa temporalità relativa.

Per tale motivo i periodi di pericolosità sono da considerarsi di norma determinati automaticamente anche nel Parco dalle disposizioni regionali in merito, fatta salva la possibilità non ordinaria di autonoma determinazione, in considerazioni di occasionali situazioni locali di minore o maggiore rischio relativo.

Regione Toscana: Il periodo di rischio è stabilito dal "Regolamento Forestale", DPGR 48/R/2003 (art.61) , che determina un periodo fisso, salvo diverse precisazioni a carico delle singole Province: dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno.

Regione Emilia Romagna: Il nuovo piano in approvazione demanda all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, istituita dalla L. R. n.1/2005, l'individuazione, con apposito atto, delle aree e dei periodi a maggior rischio di incendio boschivo in cui verrà dichiarato lo "stato di pericolosità". ("Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00.Periodo 2007-2011", pag. 58)


Indici di pericolosità

Si evidenziano le scelte delle regioni Toscana e Emilia Romagna per effettuare un confronto con la carta del rischio statico integrata nel Piano AIB del Parco nel 2003:

Toscana


In prima istanza sono state individuate delle aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi coincidenti con un elenco di territori comunali riportati all'art. 60 del Regolamento Forestale. Il piano operativo regionale AIB 2004/2006, in vigore dal 1 gennaio 2004 (insieme alle norme di prevenzione degli incendi boschivi del Regolamento Forestale, CAPO IV artt. Da 58 a 69), ha contestualmente provveduto a caratterizzare tutto il territorio regionale, sulla base di un indice di pericolosità ricavato statisticamente e suddiviso in 5 classi: Piano AIB 2004-2006, allegato 5 -"gradi di rischio incendi boschivi attribuiti alle aree boscate dei comuni della Toscana":

I comuni toscani che hanno una parte del territorio nel Parco Nazionale ricadono nelle categorie ME, rischio moderato, solo nel caso del comune di Chiusi della Verna è riportato il rischio elevato EL.



NC	Molto basso	Grey
BA	Basso	Yellow
ME	Moderato	Orange
EL	Elevato	Red
MX	Massimo	Dark Red

REGIONE EMILIA ROMAGNA




L'Emilia Romagna ha elaborato invece la "Carta degli indici di rischio di incendio boschivo per comune/ambito territoriale" che rappresenta l'analisi ponderata di una serie di strati informativi fitoclimatici, di uso del suolo e statistici sui punti di innesco e sugli eventi.

Dalla combinazione dei dati escono valori ponderati che portano alla rappresentazione del rischio nelle seguenti classi:


trascurabile
debole
moderato
marcato

Si evidenzia, rispetto alla Toscana, che non è presente una classe di massimo rischio, La scala dei valori di rischio si ferma al grado "marcato"; in regione Emilia-Romagna nessun comune ha infatti caratteristiche ambientali e/o dati statistici tipici di ambiti che a livello nazionale verrebbero considerati a "forte" rischio di incendi.

Sovrapponendo le carte di rischio delle due regioni sul territorio del Parco si ottiene l'immagine sottostante: il rischio appartiene in gran parte alle classi **Moderato** della Regione Toscana e **Debole** della regione Emilia Romagna, solo 2 territori comunali hanno un rischio di una classe superiore



Questa articolazione non contrasta con la carta di rischio statico elaborata da Parco nel 2003, che rappresenta una elaborazione di dettaglio scaturita anch'essa da una analisi ponderata di più fattori



Il rischio statico espresso dalla carta del Parco, individua **4 classi a rischio crescente da valore 0 a valore 3** che potrebbero essere testualmente assimilate a quelle utilizzate dal piano AIB RER: **trascurabile,debole,moderato,marcato**.

Vi è una sostanziale analogia con i rischi individuati dalle 2 regioni salvo un maggiore dettaglio ed una articolazione analitica in linea con la scala del territorio indagato.

Inoltre se si tiene conto che il crinale appenninico, costituisce il limite amministrativo tra le due regioni, appare evidente come il rischio sia inversamente proporzionale all'altimetria, a causa dei tipi di vegetazione più termofili alle quote inferiori e dalla maggiore presenza umana.

Tale constatazione guida anche alle interpretazioni delle differenze, **nel senso che un comune del Parco può essere stato interessato da incendi, ma con più frequenza al di fuori dell'area Parco, in quanto il gradiente altimetrico è determinante nel favorire le condizioni di innesco.**

Dal 2003 ad oggi non vi sono stati incendi nel Parco, l'unico principio del 2003, è avvenuto in una delle zone, definite dal Piano AIB del Parco, di maggior rischio relativo, rischio 3

ovvero marcato, del Comune di Chiusi della Verna. Non vi sono quindi nuovi elementi oltre alle valutazioni comparate con gli indici regionali.

Si ritiene pertanto ancora di piena validità e attualità la carta di rischio statico elaborata nella revisione del 2003.

Approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva.

Nel caso del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, questo capitolo è stato Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ovvero la Direzione Generale per la Protezione della Natura ha provveduto ad assegnare nel tempo, dopo l'approvazione della Legge Quadro 353/2000, in conto AIB, ai CTA CFS materiali di supporto vario:

2 pick-up land Rover 110, allestiti con modulo AIB

1 Cellula fotoelettrica carrellabile

Ricevitori gps portatili

Binocoli ,cannocchiali, visori notturni

Radio Apparati veicolari MF e T.B.T.

Vestiario antinfortunistico CFS

Un flusso di dotazioni strumentali è assai importante, poiché permette il cristallizzarsi di iniziative e metodologie e mantiene vivo il legame tra tematica e azione.

Nel caso del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi l'individuazione del modo con cui si debba affrontare l'emergenza incendi è fortemente legata alla sorveglianza ordinaria costante del territorio, **che costituisce sia azione di prevenzione che di approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva.**

Si può affermare che in un comprensorio a basso rischio relativo, l'unico sistema veramente efficace di prevenzione e lotta AIB sia l'automatica presenza di personale di sorveglianza attivo sul territorio, con un modesto incremento nei periodo a rischio.

Se infatti strutture proprie di intervento attivo sul fuoco o collaborazioni strutturate con il volontariato, sono da considerarsi non commisurate alla bassa probabilità degli eventi attesi, ciò non toglie che ci debba necessariamente essere una struttura di raccordo rapida che sia da filtro e sostegno ai servizi di spegnimento regionali, in modo da guidare l'emergenza ad una rapida risoluzione.

Il pericolo più alto è infatti costituito dall'imprevedibilità, quando sia unita ad un livello di attenzione geneticamente inferiore, rispetto alle zone a rischio elevato, che può provocare ritardi e valutazioni errate dell'evento in corso.

In sintesi, è pericoloso il verificarsi di un incendio occasionale in un area a basso rischio, poiché possono mancare gli automatismi di intervento.

La sorveglianza del territorio nel Parco è assicurata dal CTA CFS, il fatto che operi sia alle dipendenze funzionale dell'Ente che autonomamente integrato nei servizi antincendio nazionali e delle regioni, garantisce il necessario raccordo operativo in caso di evento. Esiste però un problematica, che deve essere risolta in modo da assicurare l'efficacia necessaria del servizio.

Da alcuni anni le assegnazioni finanziarie per il funzionamento in dipendenza funzionale del CTA CFS sono state drasticamente ridotte della metà, per cui vi è una ovvia difficoltà ad assicurare livelli di servizio costanti e non condizionati dalle necessarie derive esterne che hanno portato a rimodulare gli impegni in funzione delle risorse e di chi eroga le risorse stesse.

Il CTA CFS ha evidenziato la necessità di avere specifici fondi per le emergenze, (Piano AIB Parco rev 2003) come voce autonoma e aggiunta alla dotazione finanziaria annuale di funzionamento ordinario.

Infatti le attuali attribuzioni non coprono nemmeno l'ordinario, per cui è assai improbabile poter pianificare le necessarie intensificazioni di servizio nei periodi a rischio, senza poter attingere a specifici fondi per straordinari, missioni ed uso e manutenzione dei mezzi di servizio.

Bisogna ricordare anche che il Parco è diviso territorialmente in differenti regioni e province, per cui anche le eventuali disponibilità marginali di finanziamento generali al settore AIB di cui fa parte il CTA CFS, indipendentemente dalla sua collocazione nel Parco, non sono uniformi e funzionali ad una specifica azione nel territorio dell'area protetta.

In questo senso il Parco pur non avendo mai dato ad oggi sostanza alle proposte del CTA CFS concorda sull'obiettivo di dotarsi di una specifica voce di bilancio nel capitolo di funzionamento del CTA CFS, da utilizzarsi per coprire le necessità strumentali e di servizio che sono alla base di una efficiente prevenzione AIB, soprattutto per coprire le necessarie intensificazioni dei turni di sorveglianza estivi in termini di straordinari, missioni, carburante e manutenzione mezzi.

E' importante arrivare almeno all'apertura di tale voce con un finanziamento anche minimo, ma aggiunto e che dia il senso di un percorso di attenzione sulle tematiche di emergenza con in primo piano il settore anticendi boschivi.

Prevenzione

Si ribadisce in primo luogo la necessità di potenziare la sorveglianza istituzionale nel periodo a rischio secondo le indicazioni del punto precedente.

Per quanto riguarda altre azioni non si ritiene di intraprendere una autonoma sensibilizzazione in merito all'argomento, vista la natura del rischio statico. E' in ogni modo importante valutare andamento delle eventuali frizioni che possono sorgere nell'attuazione dell'azione dell'area protetta, in considerazione dei possibili contrasti circa scelte di pianificazione e altro, che possono, in determinati casi, essere presi a pretesto per atti vandalici.

Circa gli interventi diretti invece oltre a favorire le azioni che hanno come conseguenza indiretta una riduzione del rischio statico (recupero pascoli, avviamento ad alto fusto, diradamenti, ripulitura di scarpate ecc.) sarebbe opportuno provvedere anche in ambito di una ripresa delle iniziative a sostegno dell'agricoltura nel Parco a diffondere punti approvvigionamento idrico a terra e favorire la manutenzione degli invasi esistenti.

COMUNE	LOCALITA	STATO attingimento 2007	UTM_EST__C,20	UTM_NORD,C,20	GB_EST,N,18,5	GB_NORD,N,18,
STIA	CASINA - IL LAGO	Possibile	714827	4860046	1714773	4860065
POPPI	GUAZZI	Possibile	724854	4845707	1724800	4845726
BIBBIENA	MARCIANO	Possibile	727852	4846761	1727798	4846780
BIBBIENA	TRAMOGGIANO	Possibile	733573	4843934	1733519	4843953
BIBBIENA	FOSSO PIANACCI	Possibile	733939	4845133	1733885	4845152
BIBBIENA	IL VINCO	Possibile	735017	4844674	1734963	4844693
BIBBIENA	PRATALINO	Possibile	735978	4845052	1735924	4845071
LONDA	CERRETO - PIAN DELL'AINA	Possibile	711312	4861620	1711258	4861639
LONDA	LONDA	Possibile	706705	4859701	1706651	4859720
TREDOZIO	LAGO DI PONTE	Possibile	716260	4878616	1716206	4878635
PREMILCUORE	CASA L'OPPIO	Possibile	725450	4874152	1725396	4874171
BAGNO DI ROMAGNA	RAVENNA MONTANA	Possibile	734883	4855216	1734829	4855235
SANTA SOFIA- BAGNO DI ROMAGNA	DIGA DI RIDRACOLI	Possibile	727981	4861577	1727927	4861596
PRATOVECCHIO	ROMENA	Possibile	717993	4849862	1717939	4849881
PRATOVECCHIO	POPPIENA	Possibile	719851	4852822	1719797	4852841
PRATOVECCHIO	TRIBOLI	Possibile	719643	4849226	1719589	4849245
POPPI	LE BUCHE	Non Possibile	723869	4853199	1723815	4853218
POPPI	VIGNANO	Non Possibile	724797	4850041	1724743	4850060
POPPI	CORSIGNANO DI SOPRA	Possibile	722235	4848445	1722181	4848464
POPPI	SALA	Possibile	720055	4848304	1720001	4848323
POPPI	SOVA	Possibile	724534	4846305	1724480	4846324
POPPI	AGNA	Possibile	722996	4847430	1722942	4847449
BIBBIENA	PIANACCI	Possibile	726078	4844550	1726024	4844569
BIBBIENA	FARNETINA	Possibile	726200	4847365	1726146	4847384
BIBBIENA	LOMBARDELLI	Possibile	728546	4846420	1728492	4846439
BIBBIENA	TRIPOLI	Possibile	728472	4844749	1728418	4844768
BIBBIENA	MARENA	Possibile	727746	4844502	1727692	4844521
Chiusi della <u>Verna</u>	Laghetto Norcini	Possibile	737814	4844990	1737760	4845009
Chiusi della <u>Verna</u>	Passo delle <u>Pratelle</u>	Possibile	739702	4845225	1739648	4845244
San <u>Godenzo</u>	Monte dei <u>Gralli</u>	Possibile	714245	4868804	1714191	4868823

Il sistema sanzionatorio amministrativo

Toscana:

La legge RT 39/00, Il Regolamento Forestale DPGR 48/R/2003, ed il piano operativo AIB 2004-2006 definiscono importi e campo di applicabilità delle sanzioni.

La sanzione amministrativa massima (LR. 39/00 art. 82 c.3 a da euro 1033 a euro 10330) è comminata solo nei periodi a rischio e nelle zone individuate dal Regolamento Forestale in base al Piano AIB (art.. 60.61).

Nelle restanti aree nei periodi a rischio si applica una sanzione inferiore (LR. 39/00 art. 82 c.1 c da 100 a 1000 euro).

Fuori dai periodi a rischio si applica la generica sanzione di mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento Forestale (LR. 39/00 art. 83 da 50 a 500 euro)

Romagna:

In seguito alla prossima approvazione del Piano AIB 2007-2011, la sanzione prevista dalla Legge Quadro 353/00 art. 10 c.6-7 si applicherà nelle zone e nei periodi contenuti nella dichiarazione di grave pericolosità emanata dalla Agenzia Regionale della Protezione Civile, le azioni sanzionate sono quelle previste dalla PMPF della Regione Emilia Romagna (artt. 33-38) Fuori dalle zone e dai periodi a rischio la sanzione è quella delle PMPF (L.R. 30/81 PMPF art. 3 L. 950/67 obl. 102 euro).

Parco:

Fino all'adozione del "regolamento provvisorio per l'uso dei fuochi all'aperto" non era possibile direttamente interpretare il divieto di accensione di fuochi all'aperto richiamato dall'art. 11 comma 3 lett g L. 394/91.

Il regolamento e l'interpretazione del Parco circa la sua applicazione (nota EP 8161/02), chiariscono come sia necessario valutare anche la potenzialità del possibile danno ambientale in seguito ad una azione di accensione fuoco per poter operare secondo l'art. 11 394/91, per cui in assenza di un potenziale pericolo, l'accensione non regolamentare di un fuoco all'aperto può essere ricondotta ad un illecito amministrativo, da sanzionare secondo il regolamento suddetto e per le normative regionali e statali in vigore.

Per quanto non contenuto nella breve presente revisione si fa riferimento al piano AIB del Parco ed alla sua revisione 2003, oltre alle pianificazioni regionali di settore.